

N 1064



TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione seconda

Il Tribunale di Mantova, Sezione seconda, composto dai Magistrati:

- 1) Dott. Andrea Gibelli Presidente Rel.
- 2) Dott. Vittorio Aliprandi Giudice
- 3) Dott. Luigi Bettini Giudice

nel procedimento n. 4616/10 R.G. Vol. ex art. 2192 c.c. promosso da:

F. [redacted] A. [redacted] quale socio amministratore di **L. [redacted] A. [redacted] & C. [redacted]**

Con gli Avv. F. [redacted], F. [redacted] e A. [redacted]

RICORRENTE

III CASO.it

Contro

A. [redacted] P. [redacted]
A. [redacted] E. [redacted]

Con l'Avv. F. Benassi
RESISTENTI

L. [redacted] A. [redacted] & C. [redacted]

UFFICIO del REGISTRO delle IMPRESE presso la CAMERA di COMMERCIO di MANTOVA

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

A. [redacted] P. [redacted], A. [redacted] E. [redacted] e R. [redacted] A. [redacted], chiamate all'eredità in morte di **A. [redacted] L. [redacted]** con scrittura privata con firme autenticate a ministero notaio **C. [redacted]** in data 2/3/10 n. 22595 di Rep e 12946 di Racc., hanno dichiarato di accettare puramente e semplicemente l'eredità loro devoluta col testamento 25/2/74 del loro, rispettivamente, padre e marito deceduto in Viadana il 24/7/08.

Con successivo atto in data 5/3/10 a ministero notaio **C. [redacted]** n. 22618 di Rep e 12965 di Racc. **R. [redacted] A. [redacted]** ha poi dichiarato di rinunciare puramente e semplicemente al diritto di usufrutto vitalizio sulla quota di un mezzo della società "**L. [redacted] A. [redacted] & C. [redacted]**" con sede in **M. [redacted]** Via **A. [redacted]** n. **[redacted]** codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Mantova: **[redacted]**.

AS

numero R.E.A: ██████████, fermo restando l'usufrutto generale vitalizio su tutti gli altri beni caduti in successione.

Accettando l'eredità del padre ~~Adriano Patrizio~~ e ~~Adriano Edoardo~~ sono divenute eredi dello stesso con effetto dal giorno dell'apertura della successione (art. 459 c.c.).

~~Adriano Patrizio~~, dopo aver sostenuto l'inidoneità delle missive inviate nell'ottobre 2008 a garantire a ~~Adriano Patrizio~~ e ~~Adriano Edoardo~~ la qualità di socie, ha affermato che tali comunicazioni non possono essere nemmeno salvate "riconoscendone un'efficacia ex post sulla base di una scheda testamentaria rinvenuta nel 2010", e cioè quella del 25/2/74.

Secondo il reclamante, quand'anche il testamento 25/2/74 risultasse valido e gli effetti dell'accettazione potessero essere fatti risalire alla data dell'apertura della successione, sarebbe evidente "che tale retroattività non potrà certamente sanare le decadenze nel frattempo intervenute per decorrenza dei termini perentori previsti dall'art. 2272 c.c."

Tale tesi non può essere condivisa.

Come è stato autorevolmente osservato l'effetto retroattivo dell'accettazione di cui all'art. 459 c.c. rappresenta uno svolgimento logico del concetto stesso di successione ereditaria inteso come sottrarre di un nuovo soggetto al posto del soggetto deceduto.

Se si condividesse la tesi del reclamante si determinerebbe una interruzione nella titolarità del patrimonio il che è incompatibile col concetto di successione che implica continuità, come opportunamente evidenziato anche dalla difesa di ~~Adriano Patrizio~~ ed ~~Adriano Edoardo~~ (v. memoria difensiva, pag. 6, sub I).

Si tratta a questo punto di stabilire che cosa sia caduto in successione alla morte di ~~Adriano Luigi~~

Se fosse caduto in successione un mero diritto di credito ex art. 2289 c.c. si dovrebbero condividere le conclusioni cui perviene la difesa del reclamante.

Anzi si dovrebbe applicare il principio secondo cui la posizione del socio superstite si configura come posizione prevalente a fronte del diritto degli eredi alla liquidazione della quota atteso che il socio superstite ha il diritto potestativo di optare per lo scioglimento della società.

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte l'art. 2284 c.c. – che per la società di persone, nell'ipotesi di morte di un socio, attribuisce agli eredi dello stesso il diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità stabilite nel successivo art. 2289 c.c., salvo che gli altri soci preferiscano sciogliere la società – trova applicazione in tutti i casi di morte di un socio, anche quando la società sia composta da due soli soci, poiché pure in tale situazione, a fronte del suindicato diritto degli eredi alla liquidazione della quota, ed in posizione prevalente rispetto ad esso, si configura il potere (diritto potestativo) dell'unico socio superstite di optare per lo scioglimento della società, il quale deve essere esercitato entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio defunto, in correlazione con gli analoghi termini fissati dall'art. 2289 c.c. e dall'art. 2272 n. 4 c.c., rispettivamente, per il soddisfacimento del diritto alla liquidazione della quota sopra menzionato e per l'estinzione della società conseguente al venir meno della pluralità dei soci ed alla mancata ricostituzione della stessa (Cass. Civ. Sez. I 16/2/81 n. 936).

Ma nel caso di specie non si può prescindere dalla clausola di continuazione facoltativa di cui all'art. 10 dei patti sociali secondo cui "in caso di morte di uno dei soci gli altri eredi avranno la

facoltà di ottenere la liquidazione della quota di partecipazione del defunto o di subentrare nella società in luogo di lui."

Ciò che è caduto in successione è quindi, alternativamente, il diritto alla liquidazione della quota o il subentro in società in luogo del de cuius.

~~Adelmo Ed...~~ ed ~~Adelmo P...~~ hanno optato per il subentro e va ricordato a questo punto che la clausola di continuazione facoltativa attribuisce agli eredi un diritto potestativo a cui corrisponde la soggezione dei soci alla scelta effettuata dagli eredi stessi.

Le dichiarazioni di voler aderire al contratto sociale si collocano nel semestre di riferimento decorrente nel caso di specie dal 24 luglio 2008.

La giurisprudenza richiamata dal ricorrente non è pertinente atteso che, a differenza di Cass. Civ. Sez. III 10/3/92 n. 2849, non si tratta nel caso di specie di estendere all'area del processo il principio di cui all'art. 459 c.c. ma si resta sul piano del diritto sostanziale e che, a differenza di Cass. Civ. Sez. II 21/10/09 n. 22291 non si tratta di sospendere alcun termine ma si tratta di attribuire agli atti compiuti nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 2272 n. 4 c.c. gli effetti che conseguono all'accettazione dell'eredità ex art. 459 c.c.

Univocamente sembra potersi ritenere che gli atti compiuti da ~~Adelmo P...~~ ed ~~Adelmo P...~~ nel periodo compreso tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità, tra cui in particolare le comunicazioni dell'ottobre 2008 - e così nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 2272 comma primo n. 4 -, sono pienamente idonei ad impedire il verificarsi delle decadenze previste alla scadenza del detto termine.

Il decreto reclamato deve pertanto essere confermato.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M

Conferma il decreto del Giudice del Registro in data 20/9/10 relativo alla società ~~Leoni Adelmo~~ c. snc.

Ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Mantova del presente decreto.

Compensa le spese.

Si comunichi.

Mantova 16/12/10.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 15.01.2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Anna Maria Bellutti

Anna

IL PRESIDENTE Est.
Dott. Andrea Gibelli

[Signature]